CAMERA DEI DEPUTATI N. 1396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, BAGHINO, TASSI

Presentata il 6 agosto 1987

Modifica dell'articolo 150 del codice penale concernente la morte dell'imputato prima della condanna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 150 del codice penale (Morte del reo prima della condanna) è stato investito da questione di legittimità costituzionale ritenuta, però, manifestamente infondata in quanto il termine « reo » in tale articolo non ha affatto il significato di « colpevole » e non è pertanto in contrasto col precetto dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di innocenza: Corte costituzionale, 25 aprile 1965, n. 35).

Tuttavia esiste indubbiamente un serio problema di coordinamento e relazione con l'articolo 152 del codice di procedura penale, secondo comma, laddove si prevede che: « Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta ».

Quid juris nel caso non esista ancora la cosiddetta prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato premuore alla sentenza ?

La giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui « accertata la morte dell'imputato, il reato deve dichiararsi estinto, non potendosi far luogo ad alcuna indagine di merito diretta ad accertare che il fatto non costituirebbe reato ».

La soluzione, è chiaro, non può soddisfare perché non è spiegato quale reato si estingua, se lo stesso non è né può essere accertato. Tanto comporta l'inaccettabilità della dizione « reo » per un reato, come si è visto, non accertato né accertabile.

Il sistema potrebbe trovare maggiore armonia, non soltanto formale ma sostanziale per i corollari che inevitabilmente ne conseguono con la seguente proposta di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, convinti che, nel caso, il lessico corrisponda alla tecnica e alla logica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 150 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 150. – *(Morte dell'imputato prima della condanna).* — La morte dell'imputato, avvenuta prima della condanna, impedisce l'accertamento dell'eventuale reato ».